

Oggetto: Annotazione sul registro dei Battesimi della volontà di non far più  
Parte della Chiesa Cattolica.

In riferimento all'istanza di [redacted] datata 01.10.2012, con la quale si  
Chiede di non esser più considerata parte della Chiesa Cattolica,

Premesso che:

per la Chiesa Cattolica il sacramento del Battesimo conferisce uno status personale  
Indelebile;  
la relativa annotazione negli appositi registri documentata un fatto storico, che come tale  
non può essere cancellato;  
la Chiesa Cattolica, ordinamento giuridico indipendente ed autonomo nel proprio ordine,  
ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare ed utilizzare per i suoi fini istituzionali  
i data relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici ed alle aggregazioni ecclesiali;

Considerato che

Le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del  
Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno  
Diritto della Chiesa Cattolica alla tenuta dei Libri dei Battezzati, in piena ottemperanza della  
legge n. 675/1996;  
Visto l'art. 2§7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 Ottobre 1999  
recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

#### SI AUTORIZZA

IL Parroco della parrocchia "sacro Cuore" in Crotona ad apporre a margine dell'atto di  
Battesimo di [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa Canonica

La seguente annotazione:

"In forza del Decreto dell'Ordinario Diocesano in data 23/10/2012, si annota che [redacted]  
[redacted] nato a [redacted] ha manifestato la volontà di non far più parte della  
Chiesa Cattolica".

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti  
conseguenze di ordine canonico;

4escusione dall'incarico di Padrino per il Battesimo e Confermazione (cfr. can. 874, §1 e 893, §1)

- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, §1, 1);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, §1, 2° e 915).

Il Cancelliere Arcivescovile  
(Don [redacted])

*da*



+ [redacted]

Arcivescovo

*A. J. V.*

Crotone, 23 Ottobre 2012 2012